



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

## PROVINCIA DI MANTOVA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 178 del 30/12/2022**

**OGGETTO: CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIO RICREATIVO  
BANCOLE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SITO IN VIA M. MONTESSORI 20/B.  
PROROGA AL 30/06/2023**

L'anno **duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **08:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Presente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Presente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Presente

**Presenti n. 6**

**Assenti n. 0**

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

*Vista la seguente proposta di deliberazione:*

### **Preso atto che :**

- ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D. Lgs. 267/2000 il Comune “rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
- l'art. 13, comma 2, del medesimo Decreto 267/2000 stabilisce che il Comune svolge “... le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precisamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico ...”;
- il Comune persegue molteplici finalità, tra le quali, ai sensi dell'art. 2, 3 dello Statuto “la valorizzazione delle aggregazioni sociali, della cooperazione, del volontariato, dell'associazionismo e dell'iniziativa privata, tutelando la loro autonomia”;
- il Comune ha da tempo stipulato con le associazioni, aventi sede nel territorio comunale e differenti scopi sociali, contratti di comodato ovvero di concessione per l'utilizzo, da parte delle medesime, di immobili e locali di proprietà comunali e che tali contratti trovano ragione proprio nel suddetto intento di favorire e sviluppare la vita delle associazioni presenti nel territorio, assegnando a condizioni di favore locali di proprietà per lo svolgimento dell'attività, fino a capienza degli spazi disponibili e favorendo, ove possibile, la condivisione degli stessi;

**Richiamata** la L. 383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, nel quale si prevede che “Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n.266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali”, definendo associazioni di promozione sociale “... le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati” (all'art. 2, co. 2 della medesima Legge);

### **Viste:**

- la L. 266/1991 “Legge quadro sul volontariato”;
- la L.R. 1/2008 “Testo unico leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”;
- la L. R. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”;
- il D.Lgs. 117/2017 (provvedimento che contiene il Codice del Terzo settore) , e successive modifiche e integrazioni;

**Premesso che:**

- rientra tra gli obiettivi dell'Amministrazione la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati nonché la promozione della partecipazione all'attività amministrativa delle Associazioni;
- il Comune persegue le proprie finalità di partecipazione e collaborazione avvalendosi dell'apporto della formazioni sociali, sportive e culturali operanti sul territorio;
- in tale ottica, già da diversi anni viene concessa la gestione dei locali di proprietà comunale siti in Montessori n. 20/b, al Centro Anziani di Bancole ora "**Centro Socio ricreativo di Bancole**";

**Richiamata** la deliberazione n. 154 del 18/12/2021 con oggetto: "*Convenzione con Associazione Centro Socio ricreativo Bancole per la gestione del Centro sito in via M. Montessori 20/b. Rinnovo per l'anno 2022*";

**Dato atto** che è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere al rinnovo della convenzione con l'Associazione "**Centro Socio ricreativo di Bancole**" per il periodo 01/01/2023– 30/06/2023, in attesa, entro tale scadenza, di terminare l'attività istruttoria, alla luce degli artt. 55,56 e 57 del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore) : enti pubblici ed enti del Terzo settore uniti dal medesimo intento di realizzare l'interesse generale, congiuntamente impegnati per farlo al meglio;

**Preso atto** dello statuto del *Centro Socio Ricreativo di Bancole*;

**Preso atto** che il *Centro Socio Ricreativo di Bancole* è una associazioni di promozione sociale;

**Richiamato** l'articolo 148 e l'articolo 149 del Testo Unico Imposte sui redditi (DPR 917/1986) dai quali si evince che, se l'associazione è di promozione sociale, per previsione esplicita di legge, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti o associati;

**Preso atto** che si può pertanto desumere che è attività istituzionale l'attività svolta, in conformità alle finalità istituzionali, purché essa non sia attività di cessione di beni o di servizi condizionata al pagamento di una somma di denaro;

**Ritenuto** pertanto di definire per il Centro Socio Ricreativo di Bancole (APS) il canone di locazione semestrale del centro di via Montessori 20/b di € 2.750,00 fuori campo Iva (art. 4 DPR 633/72) per le motivazioni sopra esposte ;

**Ritenuto** pertanto di procedere ad approvare l'allegato schema di convenzione con il *Centro Socio Ricreativo di Bancole* di Porto Mantovano, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DELIBERA**

**Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

**Di prorogare** la convenzione con il *Centro Socio Ricreativo di Bancole* per la gestione del centro

di via Montessori 20/b, fino al 30/06/2023, al canone semestrale di 2.750,00, fuori campo Iva ( art. 4 DPR 633/72) in attesa, entro tale scadenza, di terminare l'attività istruttoria, alla luce degli artt. 55,56 e 57 del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore);

**Di dare atto** che ,come previsto dalla convenzione, l'Amministrazione comunale introiterà per l'utilizzo dei locali adibiti a sede sociale del Centro Socio Ricreativo di Bancole di cui sopra € 2,750,00 alla risorsa n. 3210 "Fitti attivi locali attrezzature rilevante ai fini I.v.a.;

**Di approvare** l'allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. *Responsabile del servizio interessato;*
2. *Responsabile del servizio finanziario ;*

*Con voti unanimi*

### **DELIBERA**

*Di approvare la suindicata deliberazione.*

*Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.*

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco  
SALVARANI MASSIMO  
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale  
MELI BIANCA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)